

Prot. n. 65231 del 8/9/2025

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria**

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d'Arda (PC)

Determinazione direttoriale

Oggetto: Approvazione dello schema di "Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di orzo LUCREZIA", da stipularsi con la ditta Prometeo Srl

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CREA adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica al dott. Luigi Cattivelli a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 1, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità

attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera f) dello Statuto suddetto, ai sensi dei quali il CREA svolge attività di certificazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetativa della vite ed effettua prove di valutazione di varietà vegetali ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale o del rilascio di privativa di varietà vegetali, in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO l'art. 3, lettera i) dello Statuto CREA in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;

VISTO l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione delle varietà vegetali e dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale CREA;

PRESO ATTO che presso la sede di Fiorenzuola D'Arda dell'attuale Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) è stata costituita la varietà di orzo LUCREZIA (codice SIAN n. 19597), iscritta con D.M. del 08/11/2022 (G.U. n. 272 del 21.11.2022) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per la quale è stata presentata domanda di privativa comunitaria CPVO n. 20222912;

CONSIDERATO che il CREA pur riservandosi ogni diritto sulla varietà di orzo predette, ne intende concedere ad Azienda/e/Ditta/e/ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) che operano nel settore della filiera dei cereali a paglia, la licenza esclusiva di moltiplicazione nel territorio italiano per la successiva commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals";

VISTO l'Avviso pubblico (prot. CREA n. 0047637 del 23 giugno 2025) finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate all'assegnazione di un contratto di licenza esclusiva per le varietà di orzo GLUCK, LUCREZIA E MITA, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in data 23 giugno 2025, avente per oggetto l'individuazione di un contraente a cui affidarne la moltiplicazione e la commercializzazione;

PRESO ATTO che, a seguito di raggiungimento del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicato nell'Avviso di cui al punto precedente, il Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, come previsto dal punto 3. dell'Avviso in parola, ha nominato con propria Determina prot. n. 0057823 del 24 luglio 2025 una Commissione Tecnica interna ai fini della valutazione della conformità delle manifestazioni di interesse pervenute ai criteri definiti nell'Avviso in argomento;

PRESO ATTO del verbale, agli atti d'ufficio, dei lavori della Commissione tecnica, riunitasi nella seduta del 4 agosto 2025, dal quale risulta che è pervenuta un'unica adesione, considerata valida, relativa alla sola varietà LUCREZIA;

VISTO l'art. 3, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività;

VISTI gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

VISTO il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 13, c. 2, che ne stabilisce l'ambito di applicazione escludendo i contratti attivi;

VISTO l'art. 12 della legge 241/90 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", ai sensi del quale il CREA determina i criteri e le modalità per il conferimento a terzi dei propri titoli di proprietà industriale/intellettuale tramite cessione o licenza per lo sfruttamento commerciale dei medesimi e di altri risultati delle proprie ricerche;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA, prot. n. 24805 del 18/3/2022 "Disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO l'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'individuazione del responsabile del procedimento già richiamato nella propria Determina prot. CREA n. 0047600 del 23 giugno 2025;

DETERMINA

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano la logica e conseguenti motivazioni nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

Articolo 1

Di considerare idonea, all'esito della verifica contabile, la Ditta "**Prometeo Srl**", con sede legale in Via Metauro 10 - 61029 Urbino (PU), C.F./P.IVA: 01329720419, autorizzando la stipula del contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della valorizzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", della varietà di orzo LUCREZIA.

Articolo 2

Di approvare lo schema, in allegato, del "Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di orzo LUCREZIA".

Articolo 3

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico-UTS3 per il seguito di competenza e della stessa viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

F.to Il Direttore
Dott. Luigi Cattivelli

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETÀ DI ORZO LUCREZIA

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa, nella sua qualità di, nata a (..) il

E

..... (di seguito DITTA) con sede legale in, Codice Fiscalee Partita IVA, nella persona del, nella sua qualità di, nato a (..) il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D. Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il CREA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) ed i) dello Statuto, svolge e coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, promuove processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Fiorenzuola D'Arda dell'attuale Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) è stata costituita la varietà di orzo LUCREZIA (codice SIAN n. 19597), iscritta con D.M. del 08/11/2022 (G.U. n. 272 del 21.11.2022) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per la quale è stata presentata domanda di privativa comunitaria CPVO n. 20222912;
- il CREA, per il tramite del Direttore del CREA-GB, ha inteso acquisire con Avviso pubblico (prot. n. 0047637 – 23/06/2025), pubblicato il 23/06/2025 sul sito web istituzionale dell'Ente, manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate ad ottenere i diritti di moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", delle varietà di orzo GLUCK, LUCREZIA e MITA;
- la DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato il proprio interesse (prot. n. 0054017 – 14/07/2025) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva come sopra definito, per la sola varietà LUCREZIA;
- il Direttore del CREA-GB con Determinazione direttoriale prot. n. – 09/2025, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di cui al precedente Avviso ed approvato lo schema di contratto da stipularsi tra le Parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva del diritto di moltiplicare nel territorio dell'Unione europea, ai fini di valorizzare commercialmente la varietà di orzo LUCREZIA in tutti i paesi aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

Eventuali ulteriori estensioni territoriali della licenza del diritto di moltiplicare al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere autorizzate dal CREA con atto scritto in cui saranno definite le condizioni.

La valorizzazione commerciale nei paesi aderenti agli schemi di certificazione OECD (gruppo "Cereals") al di fuori dell'Unione Europea potrà avere luogo esclusivamente per il seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

Costituiscono oggetto della licenza le categorie di sementi certificate Prebase, Base, R1 e R2 della varietà di orzo LUCREZIA.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di orzo LUCREZIA, sono ammesse sublicenze e/o accordi di moltiplicazione che:

- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA, richiamare il contratto principale e lo stato di costituente delle varietà al CREA,
- dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo,
- saranno circoscritti al solo territorio dell'Unione Europea.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche accordi di moltiplicazione saranno individuate ed effettueranno la loro attività sotto esclusiva responsabilità della DITTA.

La DITTA, entro il mese di luglio di ogni anno, dovrà comunicare al CREA l'elenco aggiornato di tutte le attività di moltiplicazione avvenute nei Paesi UE diversi dall'Italia, contestualmente a:

- la destinazione e i quantitativi allocati;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

In caso di cessazione anticipata del contratto il CREA si riserva di valutare le modalità più idonee per regolamentare i rapporti con eventuali sublicenziatari.

La DITTA, pena risoluzione del rapporto, non può cedere il presente contratto a Terzi.

Art. 4 - Costituente, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di orzo LUCREZIA.

Il CREA si impegna in seguito alla stipula del presente contratto, ad attribuire la co-responsabilità del mantenimento in purezza della varietà alla DITTA, presentando formale richiesta tramite il SIAN, Registro Nazionale delle Varietà Vegetali, al MASAF.

Ogni ulteriore variazione di detta responsabilità potrà essere effettuata unicamente dal CREA in quanto costituente. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato sarà sotto la responsabilità contemporanea del CREA e della DITTA.

La DITTA si impegna nell'attuazione del piano di sviluppo, a realizzare la moltiplicazione del seme, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà nell'intero territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata pari alla durata della privativa comunitaria della varietà di orzo LUCREZIA, se concessa dal CPVO, previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

Il CREA avrà cura di informare la DITTA circa l'esito degli esami tecnici da parte dell'Ufficio comunitario (CPVO) al fine di definire la data esatta di termine.

Qualora il CPVO non conceda per qualsiasi motivo la privativa, le Parti concorderanno formalmente per iscritto la data di termine, in funzione della validità dell'iscrizione nel Registro delle varietà di specie agrarie del MASAF.

Art. 6 - Gestione finanziaria e royalties

La DITTA si impegna a rimborsare al CREA il costo di mantenimento annuale della privativa CPVO, dal momento della concessione e fino alla scadenza della stessa o comunque fino all'eventuale recesso o risoluzione anticipata del contratto di licenza, dietro richiesta di rimborso emessa da CREA corredata dalla documentazione attestante il pagamento.

In caso di eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea autorizzate dal CREA la DITTA si impegna ad attivare, e seguire fino a conclusione, l'iter previsto per eventuali ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti

In tali circostanze la DITTA sosterrà direttamente tutte le eventuali spese necessarie, fermo restando la titolarità dei diritti del titolare in capo al CREA, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro il mese di settembre, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza che sarà richiesto dalla DITTA all'Ente certificatore in Italia o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE e inoltrato al CREA, e inoltrato al CREA o soggetto delegato.

In caso la DITTA destini il prodotto in giacenza alla distruzione o alla vendita a macina dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero e comunicarlo a CREA, o soggetto delegato.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dalle semine 2025, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Corrispettivi (€/t)
Pre-base e Base	
R1	
R2	

Le *royalties* da corrispondere sono da intendersi IVA esclusa e calcolate sui quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate di cui sopra.

Il corrispettivo (*royalties*) potrà essere rinegoziato, a partire dal 5° anno in ragione delle condizioni di mercato, delle disposizioni normative vigenti alla data di rinegoziazione e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della varietà.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del Contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul **Conto corrente n°** intestato a:” (IBAN: --- BIC/SWIFT:), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nei paesi aderenti agli schemi di certificazione OECD (gruppo “cereals”) (territorio contrattuale) della varietà di orzo LUCREZIA secondo il seguente piano di sviluppo e diffusione commerciale. I dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all’obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI SVILUPPO (t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
PB/Base/R1					
R2					

La DITTA accetta il piano di sviluppo e diffusione quale quantitativo minimo di seme certificato e venduto sul quale applicare i corrispettivi in tabella anche se tale obiettivo non venisse raggiunto.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un’eventuale azione di risarcimento del danno.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (eventuali giacenze) per la tutela dei diritti del licenziante.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle varietà di orzo LUCREZIA individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un contratto di licenza esclusiva e su base mondiale, per il quale il CREA si riserva di negoziarne gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione.

Art. 10 - Garanzie

La varietà di orzo LUCREZIA viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

Art. 11- Contraffazione della privativa

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA, si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, venga a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di orzo LUCREZIA dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati che siano supportati da elementi concreti, il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 12 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal contratto e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art.16.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 14- Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art.16.

Art. 15 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art.16.

Art. 16 - Restituzione della varietà

Al termine del presente contratto, per qualsivoglia motivo le Parti concordano fin d'ora che la varietà di orzo LUCREZIA ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, la DITTA e le aziende che hanno sottoscritto sublicenze o accordi di moltiplicazione, potranno procedere alla vendita delle scorte di seme già certificato in proprio possesso, entro un anno con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA. Il CREA o

soggetto da esso delegato verificherà l'avvenuta distruzione a seguito della comunicazione di conferma che dovrà essere trasmessa dalla DITTA.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 18 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 19 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

.....

Per la DITTA

.....

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 20 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 19 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 7 premesse, n. 20 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

CREA

Il

.....

Il

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di orzo LUCREZIA, nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui

esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.